



- c) predisporre i bilanci consuntivi e sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
- e) predisporre annualmente il bilancio preventivo e la programmazione dell'attività da presentare all'Assemblea dei Soci;
- f) stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in altre organizzazioni e istituzioni pubbliche e private, all'interno del territorio di riferimento;
- h) deliberare la decadenza di un dirigente territoriale, nel caso in cui violi le previsioni del Codice Etico o organizzi e gestisca attività ritenute lesive, incompatibili o in contrapposizione con l'Associazione, ovvero non sia in regola con il pagamento delle quote associative, sia personali, che della struttura che rappresenta;
- i) istituire commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, definirne il mandato e nominarne i componenti;
- j) nominare e revocare eventuali referenti di specifiche tematiche o aree di attività e definirne il mandato;
- k) deliberare e revocare il conferimento di specifiche procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
- l) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del comune di residenza.

ART. 15 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo di Slow Food Italia Aps, delle Associazioni Slow Food Regionali e delle Associazioni Slow Food Territoriali, è nominato in seno ai Consigli Direttivi di ciascuna associazione, ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

15.2 Al Presidente compete:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo nonché curarne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

- c) assumere autonomamente, nei casi di comprovata e motivata urgenza, provvedimenti in nome del Consiglio Direttivo con obbligo di ratifica alla prima riunione utile.

15.3 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, il quale ne assume temporaneamente i poteri di cui al presente articolo.

ART. 16 – L'ORGANO DI CONTROLLO

- 16.1 Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 30 del Cts, l'Assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo e il suo Presidente, il quale vigila sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 16.2 L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi. Vengono altresì nominati due supplenti.
- 16.3 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati per un periodo non superiore a 4 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili.
- 16.4 I membri dell'Organo di Controllo devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2397 del c.c. oppure essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Si richiamano, se e in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del c.c.
- 16.5 L'eventuale esercizio dell'attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti, qualora non esercitata dall'Organo di Controllo, può essere affidata a un revisore o a una società di revisione nominata dall'Assemblea dei Soci.
- 16.6 L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, preferibilmente con periodicità trimestrale. La riunione può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione ovvero con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
- 16.7 Le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Cts nominano un organo di controllo monocratico.

ART. 17 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

- 17.1 Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
- 17.2 È composto in numero dispari da un massimo di 5 (cinque) membri e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
- 17.3 Elegge, tra i propri membri, il Presidente.
- 17.4 Il Collegio Nazionale dei Garanti svolge funzione di giudice rispetto alle controversie tra l'Associazione Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti alle associazioni territoriali e tra le associazioni territoriali e le associazioni regionali nonché tra i soci persone giuridiche di qualsiasi livello fra loro e con l'Associazione Nazionale.
- 17.5 Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
- 17.6 La carica di membro del Collegio Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
- 17.7 La durata della carica è deliberata dall'Assemblea al momento della nomina.

ART. 18 – DISCIPLINA DELLE CARICHE

- 18.1 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici soci. Si applica l'art. 2382 del c.c.
- 18.2 Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico deliberato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
- 18.3 I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo non superiore a 4 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 18.4 Sono rieleggibili e possono essere nominati per un massimo di 2 mandati anche non consecutivi.

- 18.5 Per le Associazioni Territoriali il vincolo di cui al punto precedente è limitato ai ruoli di Presidente e Vice Presidente.
- 18.6 Il Consiglio Direttivo di tutti i livelli associativi è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Decade automaticamente con il venire meno della maggioranza dei propri componenti.
- 18.7 Tutti i livelli associativi provvedono a pubblicare sul proprio sito internet (o su quello dell'Associazione Nazionale qualora sprovvisti) e sulla comunicazione sociale, gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo riconosciuti agli Organi di cui all'art. 11 del presente Statuto, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai soci, nonché al Direttore, se nominato.

ART. 19 – LE COMUNITÀ SLOW FOOD

- 19.1 L'Associazione riconosce la libera e spontanea aggregazione di cittadini, senza limitazioni come previsto all'art. 2.4 del presente Statuto, che si riconoscono nell'adesione ideale e nei principi della dichiarazione di Chengdu e che a seguito di tali principi si riuniscono in quelle che vengono denominate Comunità Slow Food.
- 19.2 Ogni Comunità opera in piena autonomia e si autoregolamenta secondo le proprie esigenze fermo restando la predilezione per un'organizzazione non gerarchica e che consenta la partecipazione di tutti gli aderenti.
- 19.3 La Comunità Slow Food nasce con una Dichiarazione Fondativa in cui si dichiara l'impegno, l'obiettivo che la Comunità si prefigge per promuovere la visione comune nel proprio territorio, nel proprio contesto, le attività, le iniziative, i progetti che metterà in piedi per realizzarlo, collaborando con la rete Slow Food locale.
- 19.4 La Comunità può partecipare alla vita dell'Associazione attraverso l'adesione a Slow Food da parte delle singole persone fisiche.
- 19.5 La Comunità che intende strutturarsi e costituirsi in forma giuridica può chiedere l'adesione al livello Territoriale di riferimento del proprio territorio, solo e se costituita in forma di Aps.



ART. 20 – STATI GENERALI DELLA RETE

- 20.1 Rappresentano lo strumento di coinvolgimento di soci, attivisti e di tutte le realtà, costituite o no, presenti sul territorio di riferimento (in ambito Regionale o Nazionale).
- 20.2 Sono convocati dal Consiglio Direttivo.
- 20.3 Sono organo consultivo di indirizzo strategico, di supporto al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci nello sviluppo della visione delle politiche associative.

ART. 21 – PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- 21.1 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 21.2 Il patrimonio è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in euro 511.811;
 - b) dai beni mobili e immobili e dalle contribuzioni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
 - d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che l'Assemblea dei Soci delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.
- 21.3 Le entrate dell'Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite:
 - a) dalle quote associative;
 - b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività economiche, anche commerciali marginali;
 - c) da elargizioni di sostenitori pubblici e privati, nonché persone fisiche che a vario titolo si impegnano, in denaro o in natura, anche mediante apporto di servizi eventualmente professionali, a sostenere l'Associazione e che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio.

- 21.4 Il patrimonio, i contributi e le elargizioni poste in essere da soggetti pubblici e privati, anche in forma di convenzione, hanno il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.
- 21.5 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione, riguardanti le attività statutariamente previste.
- 21.6 È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve di avanzi di gestione o di capitale durante la vita dell'Associazione.
- 21.7 Alla formazione del patrimonio delle Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali contribuiscono tutte le voci di cui al presente articolo ad esclusione di quanto previsto alla lettera a) in quanto l'ammontare di ciascun fondo di dotazione andrà quantificato dall'Associazione Territoriale e Regionale che intende assumere autonomia patrimoniale, così come disciplinato dall'art. 23 del presente Statuto.

ART. 22 – IL BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO SOCIALE E L'INFORMATIVA SOCIALE

- 22.1 L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 22.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre:
- a) il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e dalla relazione di missione ed è redatto in conformità alla modulistica definita dal Ministero del Lavoro. Nel bilancio si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività svolte, diverse da quelle di interesse generale;
 - b) nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 del Cts, il bilancio delle Associazioni Slow Food Regionali e Territoriali può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa secondo gli schemi e la modulistica definiti dal Ministero del Lavoro;
 - c) il bilancio preventivo in conformità al piano di attività dell'Associazione;
 - d) il bilancio sociale laddove sussistano i requisiti previsti dall'art. 14 del Cts.
- 22.3 I bilanci d'esercizio di tutti i livelli associativi sono sottoposti per l'approvazione dei rispettivi organi secondo le seguenti modalità:
- a) entro il 31 marzo per le Associazioni Slow Food Territoriali;
 - b) entro il 30 aprile per le Associazioni Slow Food Regionali;

c) entro il 31 maggio per l'Associazione Nazionale.

22.4 Laddove sussistano gravi e motivati impedimenti, l'approvazione può essere differita di massimo 15 giorni.

22.5 Le Associazioni di tutti i livelli forniscono adeguata informativa in merito ai principi della trasparenza e delle responsabilità (accountability), dedicando un'apposita sezione del sito internet, in alternativa sul sito della rete, atta a fornire tutte le informazioni utili per il rispetto di tali principi.

22.6 In particolare, a tutti i livelli, pubblicano:

- a) l'elenco delle persone che hanno la rappresentanza dell'ente ed i relativi poteri di rappresentanza;
- b) l'elenco degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai soci quando vengano superati i limiti previsti dal Cts;
- c) il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale approvati dall'Assemblea dei Soci;
- d) lo Statuto e tutti i regolamenti.

ART. 23 – STATUTO E REGOLAMENTI

23.1 Le modifiche al presente Statuto sono deliberate esclusivamente dall'Assemblea Nazionale ad eccezione per quanto previsto al punto successivo del presente articolo.

23.2 Il presente Statuto, che costituisce lo Statuto di ogni livello territoriale, fatti salvi i necessari adeguamenti tenuto conto delle singole denominazioni, delle sedi e del funzionamento a livello territoriale e regionale, verrà adottato da tutti i livelli associativi di cui all'art. 4 attraverso un atto di formazione di adozione in sede assembleare e di adesione all'Associazione.

23.3 L'Associazione potrà disciplinare l'organizzazione e il suo funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci. Tali regolamenti disciplinano la nomina dei delegati di ciascuna componente territoriale per la partecipazione sulla base di principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i soci e con un criterio proporzionale rispetto al numero dei soci, già indicati nel presente Statuto all'art. 12. I regolamenti disciplinano altresì le modalità di adesione all'Associazione ai vari livelli.

ART. 24 – MARCHIO SLOW FOOD

- 24.1 Il nome e il logo dell'Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.
- 24.2 La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale che ne autorizza l'uso ai propri soci, limitatamente al periodo del loro mandato associativo e nell'ambito delle loro competenze, secondo i principi e le norme della Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food, che è parte integrante del presente Statuto e che i soci si impegnano a osservare integralmente.
- 24.3 Eventuali modifiche alla Carta di Utilizzo dei Marchi Slow Food avranno efficacia immediata.

ART. 25 – ESTINZIONE

- 25.1 L'estinzione (o scioglimento) dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 25.2 In caso di estinzione (o scioglimento) dell'Associazione nazionale, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle di Slow Food Italia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del Cts.
- 25.3 In caso di estinzione (o scioglimento) di una Associazione di livello Territoriale o Regionale, il patrimonio residuo è devoluto all'Associazione Nazionale o secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 49 del Cts.
- 25.4 L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri amministratori.

ART. 26 – RINVIO

- 26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Cts, dal Codice Civile o da altra normativa di riferimento.

ART. 27 – NORME TRANSITORIE

- 27.1 Le Associazioni Slow Food Territoriali e Regionali che intendono aderire a Slow Food Italia dovranno presentare istanza di adesione e deliberare l'adozione del presente testo statutario fatto salvo quanto previsto all'art. 23 del presente Statuto entro 12 mesi dal verbale di approvazione dell'Assemblea Nazionale.
- 27.2 Contestualmente, gli organi competenti provvederanno a confermare o rinominare gli organi associativi eletti e attualmente in carica.
- 27.3 È prevista la revoca automatica del marchio e della denominazione Slow Food in capo alle Associazioni di cui all'art. 4 del presente Statuto nel caso in cui queste non provvederanno a modificare il proprio assetto in Aps entro i termini previsti dal presente Statuto.



